

OFFERTA FORMATIVA

(con riferimento al Decreto Ministeriale 6 giugno 2023
e ai Decreti Ministeriali 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649)

1. La flessibilità disciplinata dal D.M. n. 96/2023 è applicabile esclusivamente alle classi di Laurea e Laurea Magistrale di cui ai DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023 oppure è possibile applicarla anche alle Classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007?
È consentito utilizzare la flessibilità di cui al D.M. n. 96/2023 sia per i Corsi di Studio già accreditati (Classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007), sia per i Corsi di nuova istituzione (di cui ai DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023).
2. In riferimento ai Corsi già accreditati si applica la flessibilità prevista dal D.M. n. 96/2023 oppure dal D.M. n. 1154/2021?
Ai Corsi di Studio già accreditati, qualora vengano presentate modifiche di ordinamento per l'a.a. 2024/2025, si applica la flessibilità di cui al D.M. n. 96/2023. I Corsi di Studio già accreditati – che usufruiscono della flessibilità ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 1154/2021 e per i quali non sono proposte modifiche di ordinamento per l'a.a. 2024/2025 – saranno adeguati per l'a.a. 2025/2026.
3. Come deve essere intesa l'applicazione del principio della flessibilità (di cui al D.M. n. 96/2023 e al D.M. n. 1154/2021) con riguardo ai Corsi di Studio già accreditati?
L'applicazione della flessibilità ai Corsi di Studio già accreditati deve essere considerata come una “modifica di ordinamento” (e non come una “nuova istituzione”), in quanto il D.M. n. 96/2023 ha superato le disposizioni del precedente D.M. n. 1154/2021 sulla flessibilità. Al riguardo, si precisa che il D.M. n. 1154/2021 sarà adeguato alle disposizioni di cui al citato D.M. n. 96/2023 nonché al prossimo decreto recante la programmazione triennale (in via di adozione).
4. Premesso che all'articolo 3, comma 6, del D.M. n. 1649/2023 è statuito che “*Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico [...] Assicurano altresì agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, riservando alle attività ivi previste un numero di crediti complessivi non inferiore a 30, dei quali non meno di 8 alle attività di cui alla lettera a), e non meno di 12 alle attività di cui alla lettera b) [...]*”, com'è da intendere la flessibilità nei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico?
Il periodo “[...] attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, riservando alle attività ivi previste [...]” è da intendersi “con riferimento alle attività previste alle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270” e “[...] un numero di crediti complessivi non inferiore a 30 [...]” è da intendersi “pari a 30”, dei quali non meno di 8 alle attività di cui alla lettera a) dell'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e non meno di 12 alle attività di cui alla lettera b) del citato D.M. n. 270/2004.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 1648/2023, *“I regolamenti didattici, possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio”*. Fermo restando il vincolo del 40% dei CFU da attribuire ai SSD della Classe, i SSD diversi (*“insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle [...]”*) possono essere inseriti sia nelle attività di base sia nelle attività caratterizzanti?
Sì, è possibile applicare la flessibilità ad ambiti di base e caratterizzanti, anche contemporaneamente.

6. Nel caso in cui un Ateneo voglia applicare la flessibilità a un Corso di Studio, le motivazioni della scelta della flessibilità devono essere inserite nel campo note alle TAFA e TAFB?
Le motivazioni devono essere specificate nella descrizione del percorso formativo.

7. Qual è la modalità di calcolo dei CFU tra attività di base e attività caratterizzanti nei Corsi di Studio flessibili nel caso in cui si introducano SSD diversi soltanto nelle attività di base oppure nelle attività caratterizzanti? E come si procede alla suddivisione dei CFU da assegnare ai vari ambiti?

Per il calcolo della percentuale del 40%/30%, è corretto impostare le seguenti proporzioni: “ $180:100 = X:40$ ”, dove $X = 72$ quando si tratta di Lauree;

“ $120:100 = X:30$ ”, dove $X = 36$ quando si tratta di Lauree Magistrali.

Con riguardo al calcolo della suddivisione dei CFU vincolati per le attività di base e caratterizzanti, si riporta un esempio basato sui minimi previsti dalle tabelle per la Classe L-II (minimo per le AF di base: 24 CFU; minimo per le AF caratterizzanti: 66 CFU). Posto che la somma tra i minimi delle attività di base e delle attività caratterizzanti è 90 CFU e, su questi, 72 CFU devono essere riservati ai settori della Classe, le proporzioni per calcolare la distribuzione tra attività di base e attività caratterizzanti sono le seguenti:

“ $24:90 = X:72$ ”, dove $X = 19,2$. Il risultato mostra i crediti riservati a SSD delle attività di base;

“ $66:90 = X:72$ ”, dove $X = 52,8$. Il risultato mostra i crediti riservati a SSD delle attività caratterizzanti.

8. In merito al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza non è permessa la flessibilità ai sensi del D.M. n. 96/2023, tranne un maggior numero di CFU alle attività affini e alle attività a scelta dello studente. Non è possibile, pertanto, applicare il range di CFU agli ambiti disciplinari?

No, non è possibile applicare il range di CFU perché non è consentita l'articolazione curricolare.

9. Con riferimento al numero dei Corsi di Studio con flessibilità, è ancora valido il limite del 20% previsto dal D.M. n. 1154/2021?

Il limite del 20% dei Corsi di Studio con flessibilità è previsto nel D.M. n. 1154/2021 sulla base di analoghe disposizioni presenti nell'attuale programmazione triennale 2021-2023 (D.M. n. 289/2021). Alle disposizioni di cui al D.M. n. 1154/2021, come è noto, sono sopravvenute le disposizioni di cui al D.M. n. 96/2023, di modifica del D.M. n. 270/2004, che disciplinano anche la flessibilità applicabile ai Corsi di Studio.

Ciò premesso, si anticipa che per l'applicazione del principio della flessibilità ai Corsi di Studio non sussisterà più alcun limite percentuale anche nella programmazione triennale e, pertanto, non è posto alcun limite al numero di Corsi ai quali è possibile applicare la flessibilità a decorrere dall'a.a. 2024/2025.

10. Come viene definito l'iter di adeguamento di tutti i Corsi di Studio già accreditati ai DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023 nell'a.a. 2025/2026? Nello specifico, fino a che punto l'adeguamento alle Classi di cui ai predetti DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023 può essere considerato una modifica di ordinamento oppure una nuova istituzione con successivo accreditamento da parte di ANVUR?

Il Ministero sta individuando, d'intesa con il CUN e l'ANVUR, una "soglia" che permetta di differenziare i casi in cui si procederà con una modifica di ordinamento dai casi in cui, invece, si procederà con un nuovo accreditamento. Sulla base di questa "soglia", CINECA provvederà ad allineare la SUA-CdS.

11. La modifica di ordinamento "classica", cioè senza flessibilità:

a) se effettuata per l'a.a. 2024/2025 comporta la modifica di ordinamento di altri Corsi di Studio eventualmente presenti nell'ambito della stessa Classe?

a) No, gli altri Corsi della Classe rimangono invariati e non si applica l'effetto "trascinamento". Pertanto, se viene proposta la modifica di ordinamento di un Corso già accreditato, non è necessario modificare gli ordinamenti di tutti gli altri Corsi già accreditati afferenti alla medesima Classe.

b) può essere fatta solo nell'ambito delle tabelle delle Classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007?

b) Sì, come indicato anche nella nota prot. n. 25514 del 20/12/2023 (recante le indicazioni operative a.a. 2024/2025), in quanto le Classi di Laurea e Laurea Magistrale di cui ai DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023 si applicano soltanto con riguardo alle nuove istituzioni.

12. Atteso che l'istituzione e l'attivazione di un nuovo Corso di Studio in una delle Classi di cui ai DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023 non comportano l'adeguamento degli altri Corsi di Studio eventualmente accreditati nella stessa Classe (che saranno adeguati nell'anno accademico 2025/2026), come si calcola la differenziazione di 40/30 CFU (Classi di Laurea/Laurea Magistrale) per i Corsi di Studio già accreditati nell'ambito della stessa Classe? E come si verifica la condivisione di almeno 60 CFU per due Corsi di Studio triennali appartenenti alla stessa Classe?

Tenuto conto che il nuovo Corso di Studio appartiene alla Classe di cui al D.M. n. 1648/2023 oppure al D.M. n. 1649/2023, mentre quelli già accreditati appartengono alle Classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007, per la differenziazione di 40/30 CFU (CdL/CdLM) il Decreto prevede il controllo sui Corsi attivati sia per le Classi di cui ai DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023 sia per le Classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007

(“ancora in vita” per un anno): il Ministero – d’intesa con CINECA – sta valutando le modalità per attuare il controllo.

13. I corsi sperimentali a orientamento professionale sono ancora attivabili nella banca dati (gestione SUA), seppur questo non sia contemplato nel D.M. n. 96/2023 e neppure nei nuovi DD.MM. delle Classi di Laurea e di Laurea Magistrale?

Si ritiene opportuno rammentare che – allo stato attuale – i Corsi di Laurea sperimentali a orientamento professionale non sono abilitanti e non ci sono nuove Classi di Laurea a orientamento professionale analoghe alle L-P01, L-P02 e L-P03. Nella revisione del D.M. n. 1154/2021 si provvederà all’adeguamento delle disposizioni alla normativa vigente.

14. In merito alla relazione del Nucleo di Valutazione, quest’anno è necessario predisporre sia la relazione “classica”, prevista dal D.Lgs. n. 19/2012 sull’allineamento dei nuovi Corsi di Studio ai requisiti di accreditamento iniziale (richiesta entro il 28 marzo) sia la relazione “nuova” richiesta dall’ANVUR nel caso di accreditamento di un nuovo Corso di Studi oppure di una replica presso una sede decentrata preesistente (scadenza 19 febbraio 2024) “*sul rispetto dei requisiti relativi alla sostenibilità finanziaria, alla presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a disposizione del Corso nella sede decentrata, secondo quanto previsto dall’Allegato 4, lett. c), del D.M. n. 289/2021 e dall’Allegato B del D.M. n. 1154/2021*”. Nella nota MUR prot. n. 25514/2023 è riportato che entrambe le relazioni sono anticipate al 19 febbraio 2024. Questo anticipo comporta anche l’anticipo in banca dati dell’inserimento dei docenti di riferimento e dei piani di raggiungimento che normalmente sarebbero stati caricati entro il 28 marzo p.v.?

Sì, è necessario un allineamento al 19 febbraio 2024 tra le due relazioni del Nucleo (quella per la sostenibilità della sede decentrata e quella per l’allineamento ai requisiti di accreditamento) e l’inserimento in banca dati dei docenti di riferimento e degli eventuali piani di raggiungimento.

15. Con riferimento alla sostituzione di Corsi di Studio già accreditati con nuovi Corsi di Studio da accreditare, le “medesime caratteristiche” si riferiscono solo all’esistenza o meno di piani di raggiungimento o si estendono anche al livello di Corsi di Studio (L/L e LM/LM)? In altri termini, un Ateneo può sostituire un Corso di Studio di primo livello con un Corso di Studio di secondo livello (o viceversa)?

Come indicato nella nota MUR prot. n. 25514/2023, è sufficiente che i Corsi di Studio abbiano uguali caratteristiche in termini di piano di raggiungimento e di docenti di riferimento, e non è necessario che appartengano allo stesso livello. Pertanto, è possibile la sostituzione di una L con una LM e viceversa.

16. In merito agli obiettivi formativi dei Corsi di Studio (quadro A4.a della SUA-CdS), questi devono essere riscritti sulla base della nuova organizzazione degli obiettivi formativi qualificanti delle Classi di cui ai DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023?

È necessario garantire una coerenza tra gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio e gli obiettivi previsti nelle tabelle delle Classi di cui ai DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023.

17. Con riguardo al piano di studio individuale, si chiede se:
- a) tenuto conto del fatto che il RAD è stato adeguato alle disposizioni di cui al D.M. n. 96/2023, da applicare a tutti i Corsi di Studio, è possibile porre limiti alle richieste degli studenti nell'ambito delle autonome disposizioni dell'Ateneo?
- a) No, l'Ateneo non può porre limiti alla luce del fatto che l'articolo 11, comma 4-bis, del D.M. n. 270/2004 prevede che “I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione”, che nell'articolo 3, comma 7 del D.M. n. 1648/2023 e comma 8 del D.M. 1649/2023, si prevede che “I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione” e che i Regolamenti Didattici d'Ateneo (RAD) sono stati modificati ai sensi del citato D.M. n. 270/2004 (modificato dal D.M. n. 96/2023).**
- b) è applicabile anche ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, inclusi i Corsi di area sanitaria?
- b) il piano di studi individuale si applica anche ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ma con possibili limitazioni (soprattutto per quelli di area sanitaria), previa autorizzazione, in modo che il piano di studi sia in linea anche con le norme comunitarie.**
18. La scadenza di inserimento delle figure specialistiche aggiuntive per i Corsi di Studio già accreditati deve essere allineata a quella dei docenti di riferimento (ossia al 15 giugno 2024)?
- Sì, il termine ultimo per l'inserimento delle figure specialistiche aggiuntive previste dal D.M. n. 1154/2021 per i Corsi di Studio già accreditati è il 15 giugno 2024. Si rammenta, invece, che per i nuovi Corsi di Studio la scadenza è il 28 marzo 2024.**
19. Nelle declaratorie delle Classi di Laurea di cui al D.M. n. 1648/2023, nel paragrafo “Caratteristiche della prova finale”, per alcune Classi di Laurea (es. L-14 e L-36) è prevista la discussione dell'elaborato finale (a differenza del precedente Decreto, nel quale la prova finale poteva consistere anche solo nella presentazione di un elaborato scritto senza discussione). Il citato D.M. va interpretato nel senso che per alcune Classi di Laurea è obbligatoria la discussione dell'elaborato finale e per altre no?
- Le Classi hanno previsto vincoli diversi. Al paragrafo “Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe” sono presenti elementi di indirizzo (importanza dell'esistenza di un elaborato e/o valutazione delle capacità espositive etc.) che ogni Ateneo può declinare nel regolamento tesi del Corso nel modo più efficace e coerente con gli obiettivi formativi del Corso stesso.**
20. È conveniente adeguare i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio alle modifiche introdotte nel RAD a seguito del D.M. n. 96/2023 già nell'anno accademico 2024/2025 oppure conviene attendere l'a.a. 2025/2026?
- Dato che è cambiato il Regolamento Didattico di Ateneo e i singoli Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio debbono sempre conformarsi ad esso, è necessario che questi ultimi recepiscano da subito eventuali variazioni significative ovvero che adeguino le proprie norme che eventualmente contrastino con il Regolamento Didattico di Ateneo.**

21. Relativamente alle conoscenze richieste per l'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale bisogna verificare tutto come prescritto oppure vi sono margini di autonomia per gli Atenei?
Se nelle “Conoscenze e competenze richieste per l'accesso” sono indicati requisiti d'accesso molto dettagliati, gli stessi devono necessariamente essere presenti. Le modalità di verifica delle “Conoscenze e competenze richieste per l'accesso” possono essere disciplinate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.
22. È richiesta una “nuova” delibera degli Organi di governo e del Co.Re.Co., ai fini della presentazione delle proposte di istituzione e accreditamento di nuovi Corsi di Studio nelle Classi di cui ai DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023?
Sì, è necessario che gli Organi competenti (Organi di governo e Co.Re.Co. territorialmente competente) deliberino sui nuovi Corsi di Studio progettati dagli Atenei sulla base delle Classi di cui ai DD.MM. n. 1648/2023 e n. 1649/2023.
23. Le repliche di Corsi di Studio già accreditati devono mantenere lo stesso ordinamento del Corso “madre” (ivi comprese: denominazione, modalità e lingua di erogazione), altrimenti si tratta non più di una replica ma di un nuovo Corso di Studio. Pertanto, è possibile istituire una replica di Corso di Studio già accreditato nella stessa sede?
La replica non può essere istituita nella stessa sede. Se la necessità è accogliere un maggior numero di studenti, si raccomanda di ampliare la docenza di riferimento in relazione alla numerosità degli studenti.